



**TRIBUNALE DI MELFI**

Nel procedimento ex art. 28 L. n. 300/70, iscritto al n. 435 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2010,  
promosso da **FIOM-CGIL di Potenza**, con gli Avv.ti Franco Focareta, Alberto Piccinini, Letizia Zuccherelli e Lina Grosso –

ricorrente

nei confronti di **S.A.T.A. – Società Automobilistica Tecnologie Avanzate – S.p.A.**, con gli Avv.ti Bruno Amendolito, Francesco Amendolito, Maria Dibiasi e Grazia Fazio (del foro di Bari), nonché Diego Dirutigliano e Luca Ropolo (del foro di Torino) –

resistente

Il G.U., in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emilio Minio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.8.2010;  
visto l'art. 28 L. n. 300/70;  
letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti;  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2010, Fiom-Cgil di Potenza ha azionato il procedimento sommario di cui all'art. 28 St. Lav., chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta

posta in essere da S.A.T.A. S.p.a., in relazione ai licenziamenti intimati ai lavoratori Lamorte Antonio, Barozzino Giovanni e Pignatelli Marco, e, per l'effetto, ordinare alla società resistente di cessare il detto comportamento, rimuovendo gli effetti dei disposti licenziamenti mediante l'immediata reintegrazione dei citati lavoratori.

A sostegno di tali richieste, l'O.S. ricorrente ha dedotto che i licenziamenti *de quibus* sono, in primo luogo, fondati su una contestazione inveritiera (e quindi illegittimi, poiché privi di giusta causa), in quanto - diversamente da quanto sostenuto dall'azienda - la movimentazione dei carrelli AGV dall'area picking verso le UTE nn. 3 e 4, durante lo sciopero del 7.7.2010, non era stata interrotta dalla presenza dei lavoratori licenziati (che, in tesi, ne avrebbero ostruito la corsa), bensì sospesa dai responsabili UTE, in ragione dell'adesione degli operai alla mobilitazione.

Conseguentemente, la sanzione avrebbe altresì carattere antisindacale, in quanto, irrogata a due delegati (Lamorte e Barozzino) e ad un iscritto (Pignatelli) FIOM, a causa del ruolo da questi esercitato in azienda in occasione delle mobilitazioni che hanno interessato lo stabilimento di Melfi, e, in particolare, dell'attività sindacale dai medesimi svolta nel corso dello sciopero tenutosi in data 7.7.2010.

Si è costituita la S.A.T.A. S.p.a., la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.

2. In via preliminare, al giudicante preme osservare che, nella trattazione del



